

N. 00331/2013REG.PROV.COLL.

N. 08763/2011 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8763 del 2011, proposto da: **Mondial Security S.r.l.**, rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Abbamonte, Lorenzo Lentini, Geremia Biancardi, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

contro

Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;

nei confronti di

Michele Napolitano, Maurizio Falcetta, Luigi Vassallo, Giuseppe Santaniello, Luigi Ciaravolo, Antonio Graziano, Mario Gargiulo, Paqualina Caliendo, Luigi Lippolis, Giuseppe De Maria, Gennaro Auricchio, Raffaele Nappo, Gerardo Raiola, Pellegrino Mastella, Gaetano Setola, Francesco Manzo, Francesco Graziano, Gerardo Iandolo, Vigilante Donnarumma, Francesco Basile, Erasmo Caliendo, Salvatore Aniello Mauro, Mario Celotti, Pasquale Sena, Salvatore Sannino, Giuseppe Manzo, Roberto Celotti, Giuseppe Comentale, Vincenzo D'Ascoli, Ciro Buonomo, Alfonso Buglione, Saverio Conte, Salvatore Bitonto, Fiorenzo Pastore, Fabio Liguoro, Angelo De Luca, Nicola Abate, Giovanni Focone, Raffaele Giannone, Salvatore Rusciano, Ciro De Vincenzo, Carmine Giordano, Michele Caiazzo, Paolino De Felice, Raffaele Ricciardi, Salvatore Paudice, Ciro Fraia, Giuseppe Foglia;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI, SEZIONE I n. 03258/2011, resa tra le parti, concernente **REVOCA NEI CONFRONTI DELL'APPELLANTE DELL'AUTORIZZAZIONE DI P. S. PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI VIGILANZA PRIVATA**, disposta con decreto del Prefetto di Napoli 18 gennaio 2011 n.2378, nonché **INFORMATIVA INTERDITTIVA ANTIMAFIA NEI CONFRONTI DELL'APPELLANTE**, adottata dal Prefetto di Napoli il 20 dicembre 2010

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 marzo 2012 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e uditi per le parti gli avvocati Abbamonte e Lentini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con decreto 12 giugno 1997 n. 254/16 il Prefetto di Napoli autorizzava il sig. Andrea Manzi residente a Nola), quale legale rappresentante della s o c . Mondial Security srl, con sede a Cicciano (dal luglio 1996), ad esercitare l'attività di vigilanza privata, ai sensi dell'art .134 TULPS, nei Comuni di Camposano, Carbonara di Nola, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Liveri, Roccrainola, San Paolo Belsito e Tufino (tutti nell'area nolana), avvalendosi di un organico di 50 guardie particolari giurate.

Successivamente la stessa Prefettura di Napoli , viste, tra l'altro, le risultanze del verbale Gruppo Ispettivo Antimafia di Napoli-GIA 20 aprile 2010, adottava la informativa interdittiva 20 dicembre 2010 n. I/12625 nei confronti della Mondiale Security srl, ai sensi dell'art 10 del DPR n 252/1998, ritenendo sussistenti tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi imprenditoriali .

Di poi, ritenute sussistenti altresì le condizioni per applicare l'art 257 quater, comma 1, lett.c, e comma 3, lett. b, del R .D. n. 635/1940 (con riguardo al concreto pericolo di infiltrazioni ambientali nell'attività dell'istituto di vigilanza privata nonché alla dedotta violazione della disciplina di settore sulla qualità dei servizi) con Decreto 18 gennaio 2011 n. 2378/16 la stessa Prefettura di Napoli ha disposto la revoca delle autorizzazioni ad esercitare l'attività di vigilanza privata (ai sensi dell'art 134 TULPS), rilasciate nel 1997 al sig. Andrea Manzi, quale titolare dell'istituto di vigilanza "Mondial Security srl ", con sede a Cicciano (NA).

1.1. Avverso i citati provvedimenti, unitamente ad altri ritenuti presupposti, la Mondial Security srl ha proposto ricorso (atto introduttivo e motivi aggiunti) al TAR Campania, Napoli, che, però, con sentenza n 3258 del 20 giugno 2011 lo ha respinto.

Con appello ritualmente notificato la soc. Mondial Security srl ha chiesta riforma della sentenza

TAR con quattro articolati mezzi di impugnazione, deducendo la non attualità delle situazioni poste a base dei provvedimenti prefettizi sfavorevoli e l'esercizio viziato del potere di informativa, che, tra l'altro, non aveva tenuto conto di significativi elementi sopravvenuti nel secondo semestre del 2010 e sui quali anche il TAR avrebbe omesso di pronunciarsi.

L'appellante ha riproposto, inoltre, i motivi avverso l'interdittiva prefettizia disattesi in primo grado

e, di poi, con istanza istruttoria ha chiesto l'acquisizione di tutti gli atti del procedimento conclusosi con l'informativa prefettizia, mettendo, altresì, a disposizione (come già fatto innanzi al TAR) la documentazione relativa ai conti bancari del sig. Buglione Carlo al fine di far controllare i flussi finanziari (ai sensi della legge n. 136/2010, art. 136) .

Nel novembre 2011 poi l'appellante ha depositato anche un Rapporto preparato il 3 ottobre 2011 dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Castelcisterna per la Procura della Repubblica di Napoli-DDA, recante "Annotazione sintetica delle attività di indagine svolte circa il sequestro di persona a scopo di estorsione dell'imprenditore nolano Buglione Antonio".

Nessuna delle controparti, pur ritualmente intimate, si è costituita in giudizio.

Con note difensive (depositate nell'imminenza della trattazione della causa nel merito) l'appellante ha riepilogato i fatti in controversia, illustrando ulteriormente (con sei argomenti) i pretesi vizi della sentenza TAR.

Alla pubblica udienza del 2 marzo 2011, uditi i difensori presenti per l'appellante, la causa è passata in decisione.

2. In diritto la controversia concerne la pretesa insussistenza, a carico della società appellante, sia dei "tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società interessata" e del "concreto pericolo di infiltrazioni ambientali tali da condizionare la corretta gestione o amministrazione dell'istituto" sia della violazione della disciplina del Settore con riguardo alle modalità di svolgimento del servizio di vigilanza armata con la conseguente domanda dell'appellante di ottenere la riforma della sentenza TAR Campania meglio in epigrafe indicata.

Infatti con la sentenza n. 3258/2011 il TAR Campania ha ritenuto infondate le censure dedotte avverso il decreto della Prefettura di Napoli 18 gennaio 2011 n. 2378 (rettificato con decreto 21 gennaio n. 2403) che ha disposto la revoca dell'autorizzazione per l'attività di vigilanza privata (anche armata) nei confronti della ricorrente Mondial Security srl (con sede a Cicciano), nonché avverso altri atti presupposti tra i quali, in particolare, l'informativa interdittiva prefettizia 20 dicembre 2010 n. 12625 ed i verbali GIA 20 aprile 2010 e 17 giugno 2010 ed altri atti connessi (concernenti anche altre società) .

2.1. La sentenza TAR, in primo luogo, ha rappresentato che l'informativa interdittiva prefettizia 20 dicembre 2010 è stata adottata con riferimento alla circostanza che il socio di maggioranza della ricorrente Mondial Security (nella persona di Buglione Carlo) era stato titolare (unitamente ai germani Carmine ed Antonio) delle società Europa Immobiliare srl ed I. S. S. -International Security Service srl (con sede a Saviano), entrambe colpite da interdittive antimafia adottate con provvedimenti, rispettivamente, del 3 aprile 2008 e del 6 marzo 2010 ; inoltre, come rileva la sentenza appellata, il decreto di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vigilanza riporta ampiamente gli esiti dell'attività investigativa da cui risulta che, mentre il rappresentante legale e titolare della licenza (Manzi Andrea) possiede nel 2009 solo il 10% del capitale sociale di Mondial Security, invece il 90% è detenuto da Buglione Carlo, il quale di fatto gestirebbe l'attività insieme ai germani Antonio e Carmine ed, altresì, con i medesimi comparteciperebbe, a vario titolo, agli affari riconducibili alla Europa Immobiliare ed alla I.I.S. ; ne conseguirebbe l'inevitabile intreccio di interessi tra il socio di maggioranza di Mondial Security e le altre due società, già raggiunte da precedenti interdittive antimafia ; la sentenza appellata, inoltre, precisa che la Prefettura di Napoli, adottata l'interdittiva antimafia 6 aprile 2010 nei confronti di I.I.S. , con decreto 7 aprile 2010 ne aveva anche revocato l'autorizzazione alla vigilanza privata e che il

relativo ricorso proposto da I.I.S. era stato, comunque, respinto dal TAR Campania con precedente sentenza n. 27367/2010, confermata da Consiglio di Stato con sentenza n. 2352/2011.

Pertanto, ad avviso del TAR, in tale quadro indiziario la cessione di quote di capitale Mondial Security da parte di Buglione Carlo, socio di maggioranza di Mondial Security srl, così come il trasferimento della di lui residenza a Monteforte Irpino ed Avellino e la progressiva separazione dal contesto imprenditoriale dei germani Carmine ed Antonio non risulterebbero determinanti” ai fini della dimostrazione di una reale ed effettiva dissociazione del titolare della Mondial Security dagli affari di famiglia”(pagg. 15-16 sentenza impugnata) .

2.2.La sentenza appellata merita conferma nei sensi di seguito illustrati.

Con i primi due mezzi di impugnazione l'appellante ha censurato la sentenza TAR per avere, a suo dire, esteso in via automatica alla Mondial Security le conclusioni interdittive (vedi appello pag. 9), raggiunte dalla Prefettura di Napoli” un anno prima” nei confronti dell'istituto I.I.S. spa, incorrendo in tal guisa sia nel difetto di istruttoria sia nella violazione dell'obbligo della attualità del giudizio di pericolo di cui all'art. 2, comma 10, DPR n. 252/1998, in quanto, tra l'altro, non avrebbe compiutamente esaminato determinanti fatti sopravvenuti nel periodo tra aprile e dicembre 2010 in cui “ il precedente claudicante quadro prognostico “ si sarebbe “ radicalmente dissolto”(vedi memoria difensiva pag 5) ; infatti, ad avviso dell'appellante, in presenza della intervenuta disgregazione del gruppo di criminalità organizzata entrato in rapporti con la I.I.S. srl (famiglia Misso), nonché del sequestro di Buglione Carmine (compiuto nell'agosto 2010 ad opera di elementi della criminalità sarda) e del conseguente programma di vigilanza dinamica a tutela dei fratelli Buglione (attivato dopo il sequestro), erroneamente il TAR avrebbe esteso alla Mondial Security il quadro prognostico sfavorevole già definito sul conto della I.I.S. srl nell'aprile 2010 (primo e secondo motivo di appello) .

2.3.Le censure non hanno pregio sotto più profili.

In primo luogo, in punto di diritto, va rilevato che la Prefettura di Napoli, nel revocare le autorizzazioni della Mondial Security. srl all'esercizio della vigilanza privata, ha richiamato sia il provvedimento interdittivo antimafia del 20 dicembre 2010 sia “il concreto pericolo di infiltrazioni ambientali tali da condizionare la corretta gestione o amministrazione dell'istituto”, come disciplinato dall'art. 257 quater, comma 1, lett. c, del R. D. n. 635/1940 (modificato dal DPR n. 153/2008) .

In secondo luogo, in punto di fatto, il Collegio ritiene che la sentenza TAR, lungi dall'estendere alla appellante automaticamente l'iter logico già posto a fondamento della interdittiva sul conto della I.I.S. spa, in realtà ha valutato, pur se in modo sintetico e complessivo, sia l'incidenza del lasso di tempo trascorso tra aprile 2010 (epoca dell'interdittiva avverso I.I.S.) e dicembre 2010 (epoca dell'interdittiva avverso Mondial S.) sia la pretesa valenza dissociativa della cessione delle quote di capitale e dei trasferimenti di residenza da parte di Buglione Carlo nei confronti delle attività imprenditoriali esercitate dai germani Antonio e Carmine nelle altre società già colpite da analoghe interdittive antimafia (con particolare riguardo alla I.I.S. srl) .

In realtà, ad avviso del Collegio, la Prefettura, più che compiere una illogica ed errata estensione alla Mondiale S. dello stesso quadro prognostico sfavorevole definito per l'istituto I.I.S., ha correttamente ritenuto che alcuni elementi investigativi (pur già valutati per la situazione del suddetto istituto) avevano valenza più ampia, idonea a condurre ad autonome conclusioni di sussistenza del concreto pericolo di infiltrazione mafiosa o ambientale anche nei confronti della Mondial Security srl.

2.4. Risulta, peraltro, opportuna una accurata ricostruzione del quadro degli intrecci societari presi in considerazione dal decreto di revoca 18 gennaio 2011, in quanto riconducibili (nella attualità oppure come esiti di recenti vicende) all'attuale socio di maggioranza della Mondial Security srl (Buglione Carlo) , colpita dai provvedimenti in controversia .

Innanzitutto (vedi verbale GIA20 aprile 2010) dal certificato camerale del gennaio 2010 si rileva che l'amministratore unico della Mondial Security srl, Manzi Andrea, possiede una quota di capitale sociale pari ad euro 103,29 circa, mentre la restante quota di euro 10.225.85 è di proprietà di Buglione Carlo, che fin dal novembre 2009 (acquistando la quota di altro socio) è divenuto titolare del 90% del capitale sociale; inoltre è emerso che l'amministratore unico Manzi nel 1995 era stato per circa sei mesi dipendente dell'istituto di vigilanza "la Vigilante 3", costituita dallo stesso Buglione Carlo nel gennaio 1992 e poi (a seguito di revoca dell'autorizzazione all'esercizio) di fatto trasformata nella Mondial Security srl (vedi nota Questura Napoli 26 aprile 2010 e Procura Rep. Salerno, Richiesta archiviazione sett. 2005 procedimento a carico di Buglione Carmine per concorso in fittizia intestazione quote societarie istituto vigilanza privata Europolis, con sede in Castel San Giorgio) .

2.4.1. Inoltre Buglione Carlo risultava coinvolto negli affari sia della Europa Immobiliare srl (il cui capitale sociale risultava detenuto per il 60%, in pari percentuale, dai germani Carmine, Antonio e Carlo Buglione) sia della I.I.S. srl (di cui fino al 1995 detenevano quote societarie i fratelli Carmine ed Antonio) in cui nel 2008 ricopriva la carica di direttore tecnico commerciale, mentre il germano Carmine ricopriva la carica di direttore tecnico .

Al riguardo, quanto alla I.I.S. srl , va precisato che (vedi verbale GIA 17 giugno 2010) di fatto la gestione dell' istituto di vigilanza era rimasta nella disponibilità dei fratelli Buglione in quanto, da un lato, il socio legale rappresentante Mazzeo Pasquale aveva acquistato dai medesimi le quote societarie con un' operazione che appariva anomala sotto vari profili (la cessione era limitata alla la proprietà azionaria con esclusione dei corrispondenti diritti ed obblighi inerenti lo status di socio, e la transazione era stata perfezionata con mezzi di pagamento poco trasparenti) , mentre, dall'altro, il medesimo amministratore Mazzeo negli anni 2003-2007 aveva dichiarato redditi di volume oggettivamente non corrispondente ad interessi imprenditoriali .

Inoltre (come rileva il decreto di revoca dell'autorizzazione all'esercizio della Mondial Security) l'esistenza di una cointeressenza tra i germani Buglione e l'attività di vigilanza privata esercitata da I.I.S. (e da altre società del settore facenti capo ai medesimi) trova conferma ulteriore nella circostanza che il gruppo Banca Intesa San Paolo ha stipulato un contratto di vigilanza per 1200 filiali con la soc. S .T. S. il cui unico socio è risultata essere la srl Advance Informatic Engineering, a sua volta di proprietà (nell'ottobre 2006) di Buglione Carlo; infine le indagini hanno consentito di appurare che alla stessa utenza telefonica della STS risponde la IIS .

2.4.2. Quanto ad Europa Immobiliare, invece, dagli atti emerge che soltanto successivamente all'interdittiva antimafia dell'aprile 2008, con atto di cessione del 11 giugno 2008 Buglione Carlo cedeva la propria quota societaria di Europa Immobiliare al germano Felice per il valore di euro 20.000,00 .

A sua volta le verifiche nei confronti della Europa Immobiliare avevano avuto inizio nel febbraio 2008 a seguito dell'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di Carmine ed Antonio Buglione, coinvolti con un Consigliere regionale per violazione degli art 110, 319 e 319 bis c. p., per un accordo illecito concretizzatosi nella stipula nel 2005 di due contratti di locazione tra il Consiglio Regionale della Campania e la Europa Immobiliare srl per i locali ubicati al Centro

Direzionale di Poggioreale, Isola G 5, ed altri siti a S. Maria del Pianto, Napoli, con la clausola delle spese accessorie a carico del Consiglio Regionale, compreso il servizio vigilanza affidato

alla società consortile CESA di cui facevano parte I.I.S. ed altre società, rientranti più o meno direttamente nel contesto imprenditoriale gestito dai germani Buglione .

Il procedimento penale n. 60147/2008 a carico di Buglione Carlo, per i reati di corruzione ,di cui agli artt . 319 e 321 c. p. , si è concluso con Decreto di archiviazione del GIP di Napoli del 14 gennaio 2009, essendo emerso che le condotte illecite andavano attribuite unicamente ai fratelli dell'indagato ed al consigliere regionale, mentre il procedimento nei confronti degli altri imputati è proseguito e dagli atti non se ne desumono elementi circa l'esito.

2.5.Pertanto le illustrate situazioni consentono, in primo luogo, di concludere che la effettiva gestione della Mondial Security va ricondotta alla persona di Buglione Carlo, e non a quella del legale rappresentante Manzi Andrea, mentre, in secondo luogo, appare non smentibile la attiva e reciproca cointeressenza dei tre fratelli Buglione nelle descritte iniziative imprenditoriali proficuamente prese, fin dagli anni '90, con la costituzione di varie società nel settore della vigilanza privata di cui detenevano saldamente la gestione ed il controllo, pur se con l'ausilio di diversi amministratori, in realtà dotati di poteri meramente formali ..

Alla luce degli illustrati elementi, quindi, ad avviso del Collegio, correttamente la Prefettura di Napoli ha revocato l'autorizzazione di polizia all'esercizio dell'attività di vigilanza privata in applicazione dell'art. 257 quater, comma 1, lett. c, del R. D. n. 635/1940, ritenendo sussistente il concreto pericolo di infiltrazioni ambientali (tali da condizionare la corretta amministrazione dell'istituto in questione) con riferimento all'evidente disegno del socio di maggioranza della Mondial Security srl di aggirare, mediante mirate intestazioni fittizie di quote societarie, le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale .

3. Peraltro, a quanto finora esposto in ordine alle modalità di gestione dell'istituto in questione, va aggiunto lo scrutinio dell'ulteriore parallelo profilo consistente nella dichiarata sussistenza, nel caso specifico, anche del concreto pericolo di infiltrazione mafiosa tendente a condizionare le scelte e gli indirizzi delle imprese interessate ai sensi degli artt . 11 e 136 TULPS .

Al riguardo va premesso in via di principio che nell'attuale contesto economico sociale le informative prefettizie interdittive rispondono ad esigenze di prevenzione avanzata di fenomeni di illegalità diffusa sul territorio e di tutela della pubblica sicurezza anche mediante il contrasto in via amministrativa dei tentativi di ingerenza di organizzazioni criminali in settori economici particolarmente adatti al riciclaggio di capitali di dubbia provenienza, al fine di ottenere ulteriori profitti legalmente spendibili .

3.1.Nel caso specifico, poi, dagli atti del giudizio si rileva che, già in un recente passato, il Tribunale Penale di Nola con la sentenza n. 122/2002, pur assolvendo con formula piena Buglione Carlo, imputato (insieme al fratello Antonio) di associazione a delinquere a stampo mafioso (con riferimento a fatti delittuosi che, secondo alcuni collaboratori di giustizia, avevano coinvolto negli anni '90 i fratelli Buglione, trovatisi in contrasto con esponenti della criminalità organizzata radicata nell'area nolana, interessati al controllo della lucrosa attività della vigilanza privata armata anche grazie all'appoggio di esponenti politici locali) , tuttavia affermava essere” emerso con certezza che le condotte tenute dagli odierni imputati, pur se non hanno dato luogo a specifiche violazioni della legge penale, sono sicuramente censurabili sotto il profilo etico.....I rapporti con noti esponenti della criminalità organizzata, la gestione privata e clientelare della cosa pubblica, realizzata per il tramite di un diffuso ricorso alla raccomandazione e a rapporti privilegiati con

esponenti politici e con uomini delle istituzioni, dimostrano che ci troviamo di fronte ad uomini - e non si fa riferimento solo agli odierni imputati- disonesti e privi di scrupoli”(vedi pag 27, Trib. Pen. Nola cit.).

Tali valutazioni (in ordine ad una gestione degli istituti di vigilanza privata in questione improntata ad appoggi da parte di politici locali ed a contatti con la locale criminalità organizzata) sono state ritenute attuali e fatte proprie nel 2008 dal GIP del Tribunale di Napoli nella ordinanza di custodia cautelare n. 130 , emessa nel febbraio 2008 nella vicenda (sopra già tratteggiata) degli accordi illeciti, conclusi tra la Europa Immobiliare srl (di cui all’epoca era azionista anche Buglione Carlo insieme ai fratelli Antonio e Carmine), Conte Roberto (consigliere regionale con incarico di questore alle finanze) ed il dirigente del Settore Economato del Consiglio Regionale della Campania, per la locazione di alcuni immobili con annessi servizi tra cui quello di vigilanza privata.

Né va dimenticato che il consigliere Conte, per il quale indagini di polizia qualche anno innanzi avevano evidenziato il coinvolgimento nella stessa gestione di Europa Immobiliare come socio occulto, con sentenza 1 giugno 2009 è stato condannato in primo grado per concorso esterno in associazione mafiosa .

3.2.Né la Prefettura (a supporto del pericolo di infiltrazione nella Mondial Security) avrebbe erroneamente richiamato dati investigativi ormai superati concernenti la precedente contiguità della società Europa alla criminalità organizzata (facente capo alla famiglia Misso, egemone nel rione Sanità di Napoli), omettendo i doverosi aggiornamenti istruttori dai quali sarebbe emerso che il gruppo criminale in questione di fatto era stato annientato già intorno agli anni 2005-2006 .

Infatti (a differenza di quanto asserisce la difesa dell’appellante) , in primo luogo, dai documenti richiamati (Sentenza GIP Trib. Napoli n. 2009/2009 e Relazione della DIA al Parlamento del giugno 2009) non si ricavano elementi idonei a concludere che l’organizzazione criminale in questione sia stata annientata “in via definitiva” a seguito di convergenti fatti negativi quali gli interventi delle forze di Polizia, le faide interne e la defezione di alcuni associati divenuti collaboratori di giustizia; in secondo luogo, poi, ove pure ciò fosse accaduto, la circostanza non sarebbe determinante in quanto è fatto notorio il rapido ricomporsi dei nuovi assetti egemoni della malavita organizzata, comprovato dalla tenace persistenza nell’area nolana dell’intreccio tra la criminalità organizzata ed una certa imprenditoria alla ricerca di nuovi mercati ed ingenti introiti, pur se acquisiti con operazioni commerciali al limite della legalità.

3.3.Né appaiono condivisibili le plurime censure di travisamento della precedente sentenza TAR Campania n. 27367/2010, dedotte nei confronti del decreto prefettizio di revoca (in vari punti dell’appello ed, in particolare, nell’ambito dei primi tre motivi innanzi al TAR come riproposti in appello) .

Infatti, in realtà, nel decreto di revoca dell’autorizzazione della Mondial Security la Prefettura non ricorre alla motivazione per relationem, ma si limita a richiamare alcuni brani della sentenza TAR citata (emessa nei confronti della I.I.S.) al fine di illustrare l’articolato contesto imprenditoriale familiare nel quale operava la Mondial Security ; invece la valutazione del pericolo di infiltrazione mafiosa nella Mondial Security resta correttamente affidata (e documentata) ad una dettagliata serie di argomenti desunti da specifici documenti investigativi, che riguardano direttamente le attività societarie svolte dal socio di maggioranza Buglione Carlo in una situazione di oggettiva compartecipazione di interessi con i fratelli Carmine ed Antonio e le imprese a loro facenti capo a vario titolo.

3.4. Infine va aggiunto che le caratteristiche del descritto contesto socio-imprenditoriale consentono di ritenere non determinanti i fatti sopravvenuti nel periodo dal 6 aprile 2010 (data della interdittiva antimafia nei confronti di I. I. S) al 20 dicembre 2010 (data della interdittiva nei confronti di Mondial Security), i quali, invece, ad avviso della difesa dell'appellante, avrebbero comportato la dissoluzione del "precedente claudicante quadro prognostico" (mezzi di appello già sopra indicati e quarto e quinto motivo Tar riproposti) .

Invero il sequestro di persona a scopo estorsivo a danno di Buglione Antonio, consumato il 12 settembre 2010 ad opera di esponenti della criminalità sarda, in realtà, non è certo episodio di spessore idoneo ad escludere il pericolo di condizionamento mafioso nei confronti della Mondial Security, trattandosi di vicenda che, quanto meno , è ragionevole inserire nell'ambito di più complesse dinamiche relative proprio all'interesse della criminalità organizzata ad interferire in alcuni settori economici e, comunque, a cercare nuovi ambiti di azione e di predominio .

Né, quindi, può risultare rilevante la connessa circostanza che nulla è emerso a carico dei Buglione nel corso del successivo monitoraggio delle utenze telefoniche in uso ai medesimi e del connesso programma di vigilanza dinamica disposto a tutela della famiglia Buglione a seguito del sequestro di persona al fine di prevenire eventuali episodi di ritorsione .

Appare, infatti, evidente che tali circostanze inibiscono fortemente la spontaneità di comportamenti dei soggetti vigilati, condizionandone le determinazioni; ne consegue che gli invocati risultati favorevoli (all' impresa appellante) della corrispondente osservazione da parte delle forze dell'ordine non possono assumere valenza prevalente e risolutiva rispetto alle sfavorevoli informazioni raccolte dalla Prefettura con i mezzi investigativi dei gruppi ispettivi antimafia-GIA e con l'ausilio di documentazione raccolta dalla polizia giudiziaria .

3.5. Infine la difesa dell'appellante , a sostegno della presenza di fatti che scagionano il socio di maggioranza, richiama il Rapporto del Nucleo investigativo dei Carabinieri di Castello di Cisterna (NA), datato 3 ottobre 2011 (documento di pagine 24) , che, nel riepilogare gli esiti delle indagini svolte dal settembre al novembre 2010 in occasione del sequestro a danno di Buglione Antonio, da un lato, esporrebbe fatti e circostanze incompatibili con la contiguità dei Buglione alla criminalità organizzata locale, mentre, dall'altro, darebbe atto del contributo offerto dai medesimi alle Forze di Polizia (a partire dal 2007 almeno) anche nella lotta contro i gruppi camorristici tradizionalmente dominanti nell'area nolana, da cui avevano subito aggressioni personali e patrimoniali.

In argomento vanno fatte le seguenti osservazioni preliminari .

In primo luogo, il citato rapporto è stato redatto in epoca successiva, non solo al decreto di revoca dell'autorizzazione all'esercizio della vigilanza privata, ma anche allo svolgimento del giudizio innanzi al TAR Campania, che ha deciso la causa alla udienza del 25 maggio 2011; in secondo luogo, poi, in questo giudizio non si pone il problema di dimostrare la mancanza di rapporti tra i vertici della Mondial Security e parenti pregiudicati, vicini a frange di malavita tradizionalmente operanti nella zona .

Infatti, nonostante la annotazione contenuta nella nota trasmessa dalla Questura di Napoli alla Prefettura di Napoli il 22 febbraio 2010, né il decreto di revoca né l'interdittiva 20 dicembre 2010 fanno riferimento al rapporto di parentela tra i Buglione e Caccavale Gennaro, zio dei medesimi , al fine di ipotizzare il pericolo di condizionamento mafioso della Mondial Security a causa della contiguità del medesimo con la malavita operante nell'orbita della famiglia Fabrocino .

3.5.1. In conseguenza è opportuno precisare che in questo giudizio la invocata circostanza che alcuni esponenti di tale gruppo camorristico siano stati rinviati a giudizio dal Tribunale di Nola nel 2007 per tentata estorsione ai danni dei fratelli Buglione (in una vicenda di assunzione di un dipendente), si presta ad essere valutata, non per contestare il non addebitato pericolo di infiltrazione insito nel rapporto di parentela, ma soltanto come argomento a sostegno della tesi difensiva che presenta tale condotta come prova idonea ad escludere qualsiasi sospetto di contiguità dei fratelli Buglione con la criminalità organizzata locale.

L'argomento, comunque, non ha pregio.

Infatti è agevole replicare che la eventuale considerazione positiva di tali vicende si trova ad essere più che neutralizzata dall'insieme degli elementi investigativi raccolti anche di recente sulle modalità di gestione dei vari istituti di vigilanza facenti capo alla famiglia Buglione; tali modalità, infatti, come descritte dagli organi investigativi, appaiono discutibili e oscure, in quanto non connotate dal rispetto dei canoni della legalità, ma dirette, come scopo primario, al raggiungimento del profitto attraverso reiterate operazioni di intestazioni di comodo ideate, quanto meno, al fine di aggirare l'ostacolo dei provvedimenti interdittivi e degli alti requisiti personali richiesti dalla severa normativa di settore.

3.6. Per tale motivo la quantità ed il peso degli elementi indiziari raccolti consente di ritenere non sussistente neanche il vizio dell'errore nei presupposti (quarto motivo di appello), dedotto con riferimento alla mancata effettuazione da parte della Prefettura delle indagini sui flussi finanziari , ai sensi dell'art. 3 legge n. 136/2010, considerate altresì le incomprimibili esigenze di celerità di intervento , intrinseche alla adozione dei provvedimenti di revoca dell'autorizzazione all'esercizio della vigilanza privata anche armata.

3.7. Valutazioni di sostanziale irrilevanza vanno fatte anche per il trasferimento di residenza effettuato da Buglione Carlo prima a Monteforte Irpino, nell'aprile 2009, e poi ad Avellino, nel marzo 2010 : infatti, considerata la ridotta distanza di entrambe le località dalla sede principale degli affari e dalla dimora dei fratelli del medesimo (si tratta di poco più di 20 km.), è verosimile che si tratti di espedienti escogitati per tentare di disorientare le indagini più che di significativi ed univoci indizi di un effettivo distacco del contesto familiare ed imprenditoriale del socio di maggioranza della Mondial Security srl dalla attività degli altri istituti di vigilanza facenti capo ai fratelli e già colpiti da interdittiva antimafia .

4. Riepilogando, quindi, nelle esposte considerazioni vanno individuate le motivazioni del rigetto non solo dei motivi di appello, ma anche dei motivi dedotti in primo grado avverso l'interdittiva antimafia, disattesi dal TAR e riproposti innanzi a questo Collegio.

Infine, per economia di mezzi, il Collegio si ritiene esonerato dall'esame delle censure (sesto motivo TAR) avverso l'inosservanza (addebitata all'appellante) delle prescrizioni imposte per il corretto svolgimento del servizio di vigilanza e la sicurezza delle stesse guardie giurate, poiché la revoca dell'autorizzazione, unitamente agli atti presupposti, risulta, comunque, adeguatamente sorretta dagli altri argomenti della articolata motivazione, che si sono rivelati immuni dai vizi dedotti .

5. Concludendo, quindi, alla luce delle esposte considerazioni l'appello va respinto e, per l'effetto, la sentenza TAR in epigrafe va confermata nei sensi di cui in motivazione .

Visto che le controparti, pur ritualmente intimate, non si sono costituite, non vi è condanna alle spese per il presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza TAR in epigrafe nei sensi di cui in motivazione.

Nulla per le spese di lite per il presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Salvatore Cacace, Consigliere

Vittorio Stelo, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)